



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008

TRA

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia (di seguito ITL VV), con sede in Via Macchiavelli 10, Vibo Valentia (VV), Codice Fiscale 97900660586, **rappresentato dal Dirigente Dott.ssa Caterina TORCHIA**, in qualità di datore di Lavoro dell’ITL VV

E

Il **Dott. Franco NAPOLI** nato a [REDACTED]

CIG: Z973724548

PREMESSO

- Che il D.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di nominare quale “medico competente” un medico, in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del predetto decreto, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al medesimo D.lgs. n. 81 del 2008;
- Che il contratto avente ad oggetto l’incarico di medico competente stipulato il 31.07.2021 tra l’ITL di Vibo Valentia, in persona del Dirigente Dott.ssa Caterina Torchia, e il Dott. Franco Napoli è prossimo alla scadenza;
- Che vi è l’esigenza di assicurare la continuità del servizio di sorveglianza sanitaria del personale dipendente di questo Ufficio e, pertanto, di provvedere in tempi celeri al rinnovo dell’incarico di medico competente dell’ITL di Vibo Valentia;
- Che, con comunicazione prot. n. 5549 del 11.07.2022, il Dott. Franco Napoli ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo dell’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dell’ITL di Vibo Valentia, formulando un preventivo vantaggioso per l’Amministrazione, offrendo il servizio de quo a condizioni

economiche di maggior favore rispetto a quelle previste dalla Convenzione Quadro tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in materia di sorveglianza sanitaria ex D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1

Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è l'affidamento al Dott. Franco Napoli servizio di sorveglianza sanitaria dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia e degli altri compiti di cui al D.lgs. n. 81 del 2008, così come specificato dal successivo art. 2.

Le premesse sono da considerarsi, altresì, parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Obblighi del medico competente

Le attività oggetto dell'incarico, svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, sono costituite, in sintesi, da quelle connesse alle funzioni di Medico competente, così come previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, dagli articoli 25, 39, 40 e 41.

Nello specifico, il Medico competente dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza, con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto e - a richiesta dello stesso - rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti la sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio, alle seguenti attività:
 - visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita - di norma - una volta l'anno;
 - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.

Nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e dell'attività di prevenzione secondaria, il Medico competente, altresì, dovrà:

- contribuire alla rilevazione del disagio dal lavoro e alla diagnosi precoce dei disturbi e delle patologie stress lavoro-correlato;
- informare il Datore di Lavoro sull'andamento e sui possibili strumenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19;
- partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
- effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
- fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;

- collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
- collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
- curare i collegamenti per cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

Infine, il medico competente viene sentito per la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18 lett. d) ed in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza (art. 45).

Art. 3

Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito alla sede dell'ITL di Vibo Valentia, Via Machiavelli,10. Il medico competente svolgerà l'attività di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'ITL VV, comunque nel rispetto della programmazione periodica e in armonia con la normativa vigente e con il D.lgs. n. 81/2008. Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti dall'art. 2 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'ITL VV. L'incarico oggetto del presente contratto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4

Compensi e modalità di pagamento

I compensi per l'espletamento dell'incarico, così come indicato nell'offerta economica presentata dal Dott. Franco Napoli, sono regolati sulla base del tariffario applicato nel 2020 (Allegato 2B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Detti corrispettivi saranno esigibili, a cadenza trimestrale, su fattura presentata dal Medico competente all'ITL VV entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

La fattura dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese nel trimestre di riferimento, sottoscritto dal Medico competente. Il pagamento dei compensi sarà effettuato dall'ITL VV a favore del dott. Franco Napoli, medico competente, mediante emissione di ordinativo di pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: Codice IBAN [REDACTED] intestato a Franco Napoli nel

termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione relativa alle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento.

Art 5

Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di anno 1 (uno) dal 31.07.2022 al 30.07.2023.

Art. 6

Patto d'integrità

il Patto d'integrità (Allegato 2A), previsto dall'art.1, comma 17, della Legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", e adottato da questo Ispettorato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, è sottoscritto per accettazione dal Dott. Franco Napoli. Con la sottoscrizione del predetto Patto, il Medico competente accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, comunque accertato dall'ITL VV, si procederà alla risoluzione del contratto *de quo*.

Art. 7

Recesso

E' data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni, da comunicare a mezzo PEC o Raccomandata A.R.

Art. 8

Indicazioni in ordine al trattamento dati effettuati dal Medico competente

Il Dott. Franco Napoli, in qualità di Medico competente dell'ITL di Vibo Valentia, sarà autonomo Titolare del trattamento dei dati personali dei dipendenti di questo Ispettorato, conformemente a quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali. Conseguentemente, lo stesso, nello svolgimento dei compiti che la legge gli attribuisce in via esclusiva, determinerà autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza per garantire un livello di tutela dei dati adeguato al rischio.

Art.9

Informazioni al Medico competente sul trattamento dei propri dati personali

I dati personali del Dott. Franco Napoli relativi all'attribuzione dell'incarico di Medico competente dell'ITL di Vibo Valentia saranno trattati dall'INL, con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per la stipula e la gestione del presente contratto.

L'INL tratterà i dati personali del Medico competente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale:

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Privacy/Documents/Informativa%202022/Informativa-INL-GDPR04.pdf>;

Il mancato rilascio dei dati personali comporterà l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto *de quo*.

Le parti dichiarano che il presente contratto è costituito da numero sei (6) pagine e che tutte sono state lette e approvate singolarmente.

Vibo Valentia, lì 14.07.2022

Il Medico competente

F.to Dott. Franco Napoli

Il Datore di lavoro

F.to Dott.ssa Caterina Turchia